

COMUNE DI VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare e relative determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **due**, del mese di **ottobre**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Giust.
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 10
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale .

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

TENUTO CONTO che ai sensi del predetto T.U.S. P. (fr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PRECISATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

PRESO ATTO che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 - è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto, sulla base delle predette disposizioni di legge, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del C.C. n. 13 del 13/03/2015 (provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.) e la relativa relazione conclusiva fatta propria dallo stesso Consiglio con deliberazione n. 21 del 28/04/2016;

TENUTO CONTO che con il predetto piano operativo è emersa la partecipazione diretta da parte del Comune a due società, in entrambi i casi da confermare in quanto funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO che la presente ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'esito della ricognizione effettuata ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo e finanziario, dettagliatamente svolte per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO gli esiti di tale ricognizione e revisione straordinaria confermano la partecipazione diretta del Comune a due società ed evidenziano l'assenza al 23.09.2016 di partecipazioni

indirette, in quanto l'unica società precedentemente interessata (IDEA Granda spa) è stata assorbita per fusione ed incorporazione dalla partecipata che ne deteneva la maggioranza di quote; DATO ATTO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre inoltre individuare le partecipazioni da dismettere, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra specificato e meglio illustrato nella relazione allegata A, sussistano tuttora valide motivazioni per confermare entrambe le partecipazioni detenute dal Comune, in quanto le attività dalla stessa svolte risultano strettamente di competenza comunale ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo (ovvero di mancata eventuale alienazione) entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017, il Comune non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, codice civile;

RITENUTO pertanto procedere alla conferma delle suddette partecipazioni nella Società ACDA spa ed ACSR spa in base alle motivazioni ed ai criteri, definiti nella allegata relazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Con n. **10** voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- I. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- II. di approvare e fare proprio il piano di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso in base al vigente T.U.S.P. (D.Lgs. 175/2016) risultano partecipate dall'Ente le seguenti società:
 - Azienda Cuneese dell'Acqua - ACDA Spa
 - Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti - ACSR Spa;
- III. di mantenere le partecipazioni detenute dal Comune nelle società ACDA Spa ed ACSR Spa, in quanto conformi alle vigenti disposizioni di legge e necessarie per poter usufruire di servizi strumentali dalle stesse forniti;
- IV. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

- V. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., e degli artt. 15 comma 4 e 24 commi 1 e 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- VI. di inviare copia della presente deliberazione e dell'allegato Piano alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 175/2016;
- VII. di pubblicare copia del presente provvedimento e del relativo Piano sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- VIII. di dare atto che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate adottato dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, con deliberazione del C.C. n. 18 del 01/04/2015;
- IX. di dichiarare con successiva e separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **06/10/2017** al **21/10/2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **06/10/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **06/10/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-ott-2017

[] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

[] Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
